

Dei doveri degli impiegati e salariati Art. 12.

Gli impiegati e salariati municipali hanno il preciso dovere di essere probi ed onesti cittadini, e di serbare anche fuori d'ufficio, una condotta che affidi della loro moralità ed ispiri pubblica fiducia.

Essi dovranno astenersi altresì da qualsiasi propaganda, nonché da polemiche e discussioni pubbliche su questioni attinenti all'Amministrazione del Comune.

Debbono inoltre:

- a) Esercitare con fedeltà diligenza e somma prontezza qualunque incombenza del loro ufficio, attenendosi alle istruzioni e consigli dei superiori immediati.
- b) Mantenere il più rigoroso segreto sugli affari.
- c) Usare col pubblico sollecitudine, rispetto, garbo e deferenza.
- d) Serbare modi civili e cortesi fra loro, rispetto, obbedienza e subordinazione verso i superiori.
- e) Trattare con riguardo gli inferiori.

Art. 13.

Gli impiegati e salariati devono somministrare agli Assessori e ai componenti le Commissioni nominate dal Consiglio o dalla Giunta, tutte le informazioni e tutti gli atti di cui saranno richiesti, e in

no' per la parte inerente all' ufficio che riveste.
Dovranno astenersi di comunicare documenti Ufficiali e di fornire qualunque informazione, cui non siano tenuti a norma di legge senza speciale permesso del Sindaco o dell' Assessore preposto all' oggetto.

Art. 14.

Gli impiegati e salariati dovranno scrupolosamente osservare l' orario di servizio e gli ordini anche verbali, che verranno loro impartiti. Durante le ore d' ufficio è proibito agli stessi di assentarsi senza averne prima riportata l' autorizzazione del superiore immediato presente in ufficio.

Art. 15.

Gli impiegati e salariati debbono avere la massima cura possibile dei mobili, e di ogni altro oggetto di proprietà del Comune di cui abbiano la consegna, e dovranno rispondere personalmente degli ammanchi e dei danni derivati dalla loro trascuratezza.

Art. 16.

Durante l' orario d' ufficio gli impiegati dovranno esclusivamente occuparsi del servizio, senza trattarsi o discutere su affari privati.

Art. 17.

Ove il bisogno richiedesse, gli impiegati e salariati do-

avranno prestare la loro opera, anche fuori d'orario,
senza diritto a speciale compenso.

Quittavia, qualora si trattasse di nuovi lavori e di
natura molto faticosa; in cui fosse manifeste la e-
cezionale operosità, potranno assegnarsi speciali
gratificazioni, le quali però dovranno essere di
volta in volta concesse dal Consiglio Comunale
su proposta del Sindaco.

Art. 18°

Gl' impiegati e salariati sono tenuti a stare in
ufficio durante le sedute della Giunta e del Consi-
glio, ammenche non ne siano stati dispensati dal
Sindaco.

Capitolo 4° Dei diritti e delle garanzie degli impiegati e salariati

Art. 19°

Gl' impiegati e salariati che hanno conseguito la stabi-
lità o la nomina a vita a norma dell'art. 1° conti-
nueranno a godere gli stipendi ed assegni di cui giun-
gono, che non potranno essere diminuiti o variati, for-
ni rimanendo i loro obblighi, senza ulteriori accresci-
menti oltre quelli sanciti nel presente regolamento.

Art. 20°

Ove gl' impiegato o salariato sia colpito da malattia,

accertata con certificato medico, avrà diritto a conseguire uno o più permessi per un termine complessivo di mesi due, fruendo egualmente dello stipendio.

Protraendosi la infermità oltre questo periodo, la Giunta dovrà riferirne al Consiglio Comunale, il quale potrà prolungare tale beneficio di altri quattro mesi.

Art. 21

Decorso il termine di sei mesi e perdurando la malattia, l'impiegato o salariato sarà dal Consiglio comunale collocato in aspettativa per altri sei mesi, e durante questo termine lo stipendio è ridotto alla metà.

La aspettativa cessa non appena l'impiegato è guarito, e in ogni evento non può oltrepassare l'anno.

Se anche nel corso dell'anno ricadesse più volte ammalato, in modo da non poter prestare servizio costantemente, anche in questo caso potrà il Consiglio Comunale collocarlo in aspettativa.

Art. 22

L'impiegato o salariato che, dopo un anno di aspettativa, non sia in grado fisicamente di riprendere servizio, sarà dispensato, restando il Comune vin-

colato di qualsiasi obbligo.

In tal caso il Consiglio Comunale avrà facoltà di concedere un'equa remunerazione, in sollievo della famiglia, ove questa non versi in buone condizioni economiche.

Art. 23°

Gl' impiegati e salariati hanno diritto alla riscossione del loro stipendio a rate mensili posticipate.

Qualora essi sconscioltamente si accovassero di debiti o vincolassero in qualsiasi modo il loro stipendio o salari sia con cessioni od altro, per cui avessero luogo fondati e giustificati reclami, sequestri o pignoramenti, incorreranno nelle misure disciplinari tracciate dagli articoli 22 e 30 di questo regolamento.

Art. 24°

Gl' impiegati qualora per speciali affari d'ufficio si trasferiscano fuori residenza, avranno diritto alla indennità di soggiorno, nella misura stabilita dal R. Decreto 14 Settembre 1862 N.° 340 nonché al rimborso nelle spese di viaggio effettivamente sostenute. Se invece dovranno recarsi entro il territorio del Comune competerà il rimborso soltanto delle spese di viaggio.

Art. 25°

Durante il corso dell'anno compatibilmente con le